



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 685

Seduta del 17/07/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari

L'atto si compone di 111 pagine

di cui 78 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la D.G.R. n. 5517 del 2.8.2016 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994" che approva le disposizioni integrative al calendario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la D.G.R. n. 2705 del 23.12.2019 "L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie. Abrogazione della D.G.R. n. 6/36929 del 19 giugno 1998";
 - la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
 - la D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021- n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
 - la D.G.R. n. 6587 del 30.06.2022 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025" ai sensi del decreto legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29";
 - la D.G.R. n. 479 del 19.06.2023 "Approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in Regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 05.04.2023 - (Proposta di deliberazione consiliare)";
 - il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
 - il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9706 del 28.06.2023 "Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC) sul



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territorio regionale e soglie minime di prelievo per il periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 – Seconda annualità del PRIU “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25”;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l’art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell’INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- il Decreto-legge 17.02.2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”, convertito con modificazioni dalla legge 7.04.2022, n. 29;
- il Decreto-legge 22.06.2023, n. 75 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” e, in particolare, l’art. 29 recante “Misure di contrasto alla Peste suina africana”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)”;
- il Decreto dei Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 72 del 9.02.2023 “Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità delle zone umide – (23A00164) (GU del 14.02.2023) – Definizione di “zona umida”;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “Guida interpretativa”;
- il documento “Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” versione dicembre 2021, di seguito chiamato “Key Concepts”;

- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi”, Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;
- i Piani di gestione nazionali adottati per le specie Coturnice (*Alectoris graeca*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e Moriglione (*Aythya ferina*);

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge 157/92;

RILEVATO che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che “in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale” e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;

- ◆ decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- ◆ decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
- ◆ decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
 - ◆ l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - ◆ l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - ◆ l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - ◆ l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal decreto n. 9706/2023 sopra citato;

DATO ATTO, in relazione a quanto sopra esposto, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, relativa all'impugnazione da parte dell'associazione LAC, per il loro annullamento, degli atti costituenti il calendario venatorio regionale 2021/22 nella quale, tra l'altro, si legge che *“Nel terzo mezzo di gravame si evidenzia come la disciplina venatoria regionale sia molto frammentata e confusa, in quanto caratterizzata da una pluralità di atti eterogenei e di difficile*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

lettura. La censura, per quanto apparentemente suggestiva, appare priva di pregio, giacché nessuna norma impone che il calendario venatorio sia contenuto in un documento unitario, ben potendo la regolazione della stagione di caccia essere contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro. Quanto alla conoscibilità delle regole da parte dei singoli cacciatori, è noto che ciascuno di essi svolge l'attività venatoria nell'ambito territoriale (ATC) o nel comprensorio alpino (CAC) cui è iscritto, per cui è tenuto a conoscere solo le norme sulla caccia vigenti in tali ambiti territoriali e non certo nell'intera Regione. Il terzo mezzo deve quindi respingersi.";

DATO ATTO inoltre che deve escludersi che il termine di legge per la pubblicazione del calendario venatorio regionale, fissato dall'art. 18, comma 4 della l. 157/1992 alla data del 15 giugno di ogni anno, come confermato da costante giurisprudenza, abbia carattere perentorio, essendo lo stesso da qualificare come meramente ordinatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013, n. 1130; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2023, n. 97);

PRESO ATTO:

- ♦ del Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2023/2024 di Regione Lombardia;
- ♦ che le prescrizioni di cui al citato Decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10571/2023 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2023/2024 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- ♦ al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- ♦ al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2023/24;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute sia in modalità da remoto, che in presenza presso le sedi regionali, hanno trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2023/24, agli atti presso l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2023.0055502 del 29.03.2023, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/24 relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. 0024164/2023 del 5.05.2023, comprensiva dell'allegato "Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia" nonché della nota integrativa prot. 0026224/2023 del 16.05.2023 (acquisite rispettivamente ai prot. reg. M1.2023.0080043 del 8.05.2023 e M1.2023.0086416 del 16.05.2023), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, e delle conseguenti valutazioni e considerazioni del Dirigente della U.O. competente su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:

"Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023"

ISPRA afferma: *"Come già evidenziato in occasione dell'espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento, si ribadisce come risulti criticabile l'apertura generale della caccia al 17 settembre per Starna, Fagiano, Pernice rossa, Quaglia, Allodola, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccia, Beccaccino, Frullino in quanto si produce un disturbo generato in particolare dovuto alla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani in una fase ancora delicata del ciclo biologico. D'altra parte, invece la concentrazione in una data unica dell'apertura della*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caccia favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Pertanto, lo scrivente Istituto propone di prevedere un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2023 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali, per esempio tra le specie cacciabili, Alzavola *Anas crecca*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Moretta *Aythya fuligula*, Mestolone *Spatula clypeata*, Starna *Perdix perdix*, Fagiano *Phasianus colchicus*, Allodola *Alauda arvensis*, Colombaccio *Columba palumbus*, Quaglia *Coturnix coturnix*, Porciglione *Rallus aquaticus* e Coturnice *Alectoris graeca* (si veda *Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)).

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il Merlo *Turdus merula* per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore.

Per Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia e Colombaccio, nel caso si preveda l'apertura al 17 settembre 2023, il termine della stagione venatoria va fissato al 31 gennaio 2024 come indicato dall'art. 18, comma 2 della L. n. 157/92 e s.m.i.. Invece qualora s'intenda anticipare con preapertura al 1° settembre l'inizio della stagione venatoria per tutte o alcune di queste specie (cfr L.R. 17/2004 art. 1 comma 4), occorre anticipare la chiusura per un periodo tale da rispettare l'arco temporale indicato dalla norma statale (14 gennaio) prevedendo la caccia solo da appostamento in settembre. Il calcolo dell'arco temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo o di chiusura posticipata, a parere di questo Istituto, deve considerare l'intervallo temporale intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia indipendentemente dal numero di giornate di caccia in esso contenute o dalla presenza di eventuali intervalli di sospensione."

Riguardo a quanto affermato, si premette che il parere riporta una proposta ("lo scrivente Istituto propone di prevedere un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2023..."), relativa al solo territorio a caccia programmata. Proposta per la quale non fornisce studi, né dati sperimentali che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di svolgimento dell'apertura alla terza domenica di settembre (giorno 17 del mese per il corrente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

anno), tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà territoriale della Lombardia e non sono menzionate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” (di seguito KC) innanzitutto e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l’apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell’UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione e nel rispetto dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE. Facendo riferimento al termine del periodo della riproduzione delle specie di avifauna cacciabili e che si riproducono in Italia, come illustrato dai KC, in Lombardia potrebbero infatti essere legittimamente prelevate sin dalla terza decade di agosto o, al più tardi, dalla prima decade di settembre, le seguenti specie ornitiche e di piccola selvaggina: Canapiglia (fine riproduzione III decade di luglio); Alzavola (fine riproduzione I decade di settembre); Germano reale (fine riproduzione III decade di agosto); Marzaiola (fine riproduzione II decade di agosto); Mestolone (fine riproduzione III decade di agosto); Moriglione (fine periodo riproduzione I decade di agosto); Moretta (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Pernice rossa (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Gallinella d’acqua (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Folaga (fine periodo riproduzione III decade di luglio); Pavoncella (fine periodo riproduzione III decade di luglio); Beccaccia (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Tortora selvatica (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Merlo (fine periodo riproduzione III decade di agosto); Cesena (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Tordo bottaccio (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Ghiandaia (fine periodo riproduzione II decade di agosto); Gazza (fine periodo riproduzione III decade di luglio); Cornacchia grigia e Cornacchia nera (fine periodo riproduzione III decade di luglio). A tutte queste specie, si aggiungano Fischione, Codone, Combattente, Frullino, Beccaccino e Tordo sassello che, sempre ai sensi dei KC, non si riproducono sul territorio nazionale e che pertanto potrebbero essere anch’essi oggetto di prelievo sin dalla terza decade di agosto/prima decade di settembre, poiché gli esemplari presenti in quel periodo in Italia e in Lombardia sarebbero evidentemente in arrivo migratorio e pertanto, in quanto già in fase di migrazione autunnale o post-riproduttiva, testimonierebbero efficacemente con la loro presenza l’avvenuta fine della riproduzione. Ciò precisato in merito all’accentuata “prudenzialità” cui sono improntate sia la norma statale, che quella regionale, rispetto a quanto potrebbe prevedersi in attuazione della più aggiornata versione dei KC (2021), si evidenzia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre. Un eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, può disporsi per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale; in alternativa all'effettivo "posticipo" dell'apertura, il principio della mitigazione di eventuali impatti dovuti alla caccia in forma vagante nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre, trova da innumerevoli anni un'applicazione estesa a tutto il territorio regionale a caccia programmata di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali consentiti per la caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta. Tale indirizzo è confermato anche per la stagione venatoria 2023/24 e il suo principale effetto risulta essere quello di ridurre la pressione venatoria, non consentendo al cacciatore la libera scelta dei tre giorni settimanali per lo svolgimento dell'esercizio venatorio in forma vagante: una libera scelta che, proprio in quanto tale, avrebbe come esito la potenziale presenza di cacciatori in attività venatoria tendenzialmente per cinque giorni alla settimana (fatti salvi quelli di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio venatorio è comunque sospeso ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92). Ciò, a dimostrazione che la norma regionale vigente si premurò sin dal 2004 di disporre la possibilità di limitazioni all'esercizio venatorio, soprattutto in forma vagante, nelle prime due settimane della stagione venatoria: possibilità che è colta da tutti gli ATC lombardi e che, in parte di essi (ad esempio ATC Unico di Brescia, tutti i sette ATC di Cremona e tutti i sei ATC di Mantova), viene inoltre accompagnata da una riduzione dell'orario giornaliero di attività venatoria in forma vagante, vietata dopo le ore 12.00. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante a numerose specie è comunque disposta non prima dell'1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia. Si rileva altresì come l'osservazione dell'ISPRA secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 17 settembre al 1° ottobre "favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria", non risulti dimostrata, né venga motivato come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovare di tale posticipo,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

considerando che dal punto di vista delle condizioni ambientali del territorio (stato della copertura vegetale, stato delle colture, ecc.), non sussistono particolari differenze fra il giorno 17 settembre e l'1 ottobre. Si ribadisce, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre, risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento KC, per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra l'avvio della stagione venatoria e la fine del periodo della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione: è infatti possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento KC considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa". Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per tre sole specie, ovvero il Fagiano, la Quaglia e il Porciglione, per le quali il 17 settembre è formalmente il quart'ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani): quindi, solo queste specie sarebbero oggetto di caccia per le tre sole giornate del 17, 18 e 20 settembre (poiché il 19 settembre 2023, in quanto martedì ossia giornata di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92, è comunque escluso), comprese alla fine della decade (dieci giorni) di sovrapposizione teorica, comunque ammessa. Fra le specie cacciabili che nidificano in Lombardia, anche l'Allodola e la Starna, ai sensi dei KC, si troverebbero in periodo riproduttivo alla data del 17 settembre, con sovrapposizione di due decadi (una teorica, possibile, e l'altra effettiva, non possibile) rispetto al periodo di caccia. Tuttavia, l'apertura della stagione venatoria all'Allodola non può avvenire prima dell'1 ottobre, ai sensi del vigente Piano di gestione nazionale della specie, facendo così venir meno qualunque sovrapposizione tra fine periodo riproduttivo e periodo di caccia. In relazione alla Starna, invece, occorre precisare, così come riportato nel report previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, che essa non presenta attualmente in Lombardia popolazioni selvatiche della sottospecie *italica*; gran parte degli individui prelevati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nel corso della stagione venatoria derivano anch'essi da attività di immissione di soggetti riprodotti in allevamento in cattività, tali per cui non si ritiene necessario, né utile ai fini della conservazione della specie, posporre l'avvio della stagione venatoria rispetto alla data della terza domenica di settembre. Si valuta infine che l'avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, consenta una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia su una sola parte di esse.

ISPRA afferma: *“Per quanto riguarda la Pernice rossa *Alectoris rufa*, la Starna *Perdix perdix* ed il Fagiano *Phasianus colchicus* si ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 1° ottobre e protrarsi non oltre il 30 novembre 2023. La caccia alla Starna e della Pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.*

*Per la Coturnice *Alectoris graeca*, specie classificata NT da European Red List of Birds 2021 e come SPEC1 (cfr. BirdLife International 2017) a causa del decremento osservato a livello europeo, si prende atto che il prelievo verrà effettuato seguendo le indicazioni contenute nel Piano di Gestione Nazionale approvato dalla conferenza Stato-Regioni; in particolare si ricorda quanto segue:*

- il prelievo della specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione;*
- nei distretti di gestione della Coturnice, l'apertura del prelievo alle altre specie (ad eccezione degli Ungulati) deve essere prevista al 1° ottobre.”*

Relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa e Starna, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 17/2004, in Lombardia il Fagiano è cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (comma 2), mentre la Pernice rossa e la Starna sono cacciabili dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre (comma 3). Per il Fagiano, il periodo stabilito è coerente con il disposto dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 157/92; per le altre due specie citate, il periodo stabilito in legge regionale è non solo coerente, ma più restrittivo di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge statale. Le disposizioni integrative territoriali per la stagione venatoria 2023/24, prevedono inoltre la possibilità di chiusura anticipata della caccia a queste tre specie di avifauna stanziale, in relazione al monitoraggio dell'andamento dei prelievi effettuato dagli ATC. Vi sono anzi numerosi territori a caccia programmata per i quali, in esito ai pareri espressi dalle consultazioni faunistico-venatorie territoriali, è già prevista una chiusura della stagione venatoria a tutte o



Regione Lombardia

LA GIUNTA

a parte delle tre specie di galliformi sopra citate, in ulteriore anticipo anche rispetto alla vigente normativa regionale, se non in allineamento con il parere ISPRA: nei territori di Mantova e di Cremona, la chiusura alle tre specie è fissata al 30 novembre 2023; nel territorio di pianura di Brescia, la chiusura al Fagiano è fissata al 31 dicembre 2023; nel territorio fuori zona Alpi di Varese, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre 2023, mentre quella al Fagiano è fissata al 31 dicembre 2023 e identicamente, per le tre specie di Galliformi, sono fissate le chiusure della caccia nel territorio fuori zona Alpi di Lecco; nel territorio di pianura di Como, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre 2023. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. Si evidenzia altresì come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione nel parere della chiusura della caccia al Fagiano al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività, attività quest'ultima che coinvolge intensamente questa specie sul territorio nazionale e non solo lombardo. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in alcune zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della legge 157/92. Si ritiene pertanto sostenibile disporre la chiusura della caccia al Fagiano al 31 gennaio 2024 – fatti salvi quei territori nei quali la chiusura della caccia alla specie sia stata già fissata in data antecedente – in quanto popolazioni allo stato naturale sono sostanzialmente inesistenti sul territorio lombardo di pianura a caccia programmata. In relazione alla Coturnice, si conferma che il prelievo venatorio si svolgerà come da vigente Piano di gestione nazionale, indirizzo del quale ISPRA prende atto nel proprio parere.

“Forme di caccia”: ISPRA afferma che *“In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:*

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.

Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.

Si raccomanda che a partire dal 1° gennaio 2024 il prelievo del Colombaccio, così come quello dei Corvidi a partire dal 20 gennaio, al di fuori dei luoghi indicati al successivo paragrafo "Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio", venga previsto esclusivamente nella modalità di caccia da appostamento. Inoltre, dal 21 gennaio 2024, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi.

Si ricorda che secondo il dettato dell'art. 18, comma 8, della L. n. 157/92 non è consentita la posta alla Beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al Beccaccino."

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2023/24, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del parere sopra riportati, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, per il mese di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gennaio 2024, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce massime dai corsi d'acqua segnalati. Nello specifico, negli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, per la caccia vagante negli ATC nel mese di gennaio 2024, si dispone che:

- ◆ nel territorio di Bergamo, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo corsi d'acqua specificamente individuati, sino a 50 metri dal battente dell'onda;
- ◆ nel territorio di Brescia è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
- ◆ nel territorio di Pavia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:
 - ◆ nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia e della volpe), è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
 - ◆ nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- ◆ nel territorio di Lodi, con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei corsi d'acqua specificamente individuati;
- ◆ nel territorio di Cremona, negli ATC n. 1, 3, 5, 6, 7 e sin dal 12.12.2023 negli ATC n. 2 e 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua specificatamente individuati;
- ◆ nel territorio di Mantova, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Tale disposizione è valevole anche per le ZPS;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ◆ nel territorio di Varese, può essere esercitata anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, nelle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi;
- ◆ nel territorio di Como nell'ATC Canturino, alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia di alcune zone umide e del Fiume Seveso.

Come dimostrano gli esempi sopra riportati, le limitazioni territoriali imposte per la caccia vagante nel mese di gennaio 2024, non consentita su tutto il territorio bensì territorialmente circoscritta, si ritiene che rispondano all'indirizzo limitativo espresso da ISPRA allorché indica che *“il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi...”* Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, nei CAC la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate e autorizzate. L'intera Zona Alpi va pertanto esclusa a priori dalle indicazioni del parere ISPRA, che anche in questo caso si dimostra generico e indifferenziato rispetto alla molteplicità di territori e di norme cui è subordinata l'attività venatoria in Lombardia. Vi è inoltre da osservare che anche il numero dei cacciatori attivi nel mese di gennaio negli ATC, si riduce proporzionalmente alla progressiva chiusura sin dal mese di dicembre della stagione venatoria per diverse specie cacciabili: la caccia alle specie di avifauna stanziale Starna e Pernice rossa, termina al più tardi l'8 dicembre (ove non prima, come sopra descritto); ugualmente, la caccia alla Lepre comune termina al più tardi l'8 dicembre, ove non sia disposta la sua chiusura al 30 novembre (e comunque il 30 novembre termina in zona Alpi, come disposto dal r.r. 16/2003); al 31 dicembre, termina la caccia alle altre due specie di mammiferi Minilepre e Coniglio selvatico; anche la caccia al Fagiano, limitatamente ai territori descritti in precedenza, chiude al 31 dicembre; la caccia alla Quaglia termina al 31 ottobre. Questo significa che il prelievo venatorio della maggioranza delle specie selvatiche cacciate in forma vagante con l'ausilio di cani, termina entro il mese di dicembre. Ne risulta pertanto diminuito in proporzione il numero di cacciatori attivi sul territorio nel successivo mese di gennaio. Nelle disposizioni territoriali relative alle forme di caccia consentite, in relazione ai periodi e ai luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie in stretta dipendenza delle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

“Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio”: ISPRA afferma che “Si



Regione Lombardia

LA GIUNTA

suggerisce che la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2024 sia consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, e Canapiglia limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi."

Relativamente a queste indicazioni, oltre a rilevare che il sovrastante capoverso è introdotto da *"Si suggerisce che la caccia in gennaio in forma vagante..."*, si ritiene che le limitazioni alla caccia vagante nel mese di gennaio, disposte per i diversi territori negli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, siano state già sufficientemente argomentate rispetto al paragrafo del parere intitolato "Forme di caccia".

*"Mammiferi": ISPRA afferma "Lagomorfi – Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune *Lepus europaeus*. È noto, infatti, che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere in ogni ATC. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.*

Volpe

*Nel caso della Volpe *Vulpes vulpes* si forniscono le seguenti indicazioni:*

- ♦ prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale (inizio dal 1° ottobre);*
- ♦ caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1° ottobre – 31 gennaio"*

Per quanto attiene all'opportunità di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2023 anche per i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico), si reiterano valutazioni e considerazioni già espresse per il paragrafo "Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023", evidenziando in particolare la coerenza della data di apertura della caccia al 17 settembre 2023 sia con il disposto dell'art. 18 della L. 157/92, che con quello dell'art. 3 della l.r. 17/2004, nonché sottolineando nuovamente l'opportunità che, nei medesimi periodi, la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pressione venatoria venga diluita fra più specie. In relazione alla Lepre comune, si evidenzia che la specie è classificata “Least Concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero a “minima preoccupazione”, categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse, la cui tendenza di popolazione è positiva e che la posticipazione dell’apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie ha in realtà impatto non significativo poiché, nel bimestre settembre-ottobre, si verificano meno del 5% delle nascite (“Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates” di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003). Si sottolinea altresì che la puntuale pianificazione del prelievo della specie e il monitoraggio dei carnieri conseguiti, con possibilità di chiusura anticipata della caccia rispetto alla data dell’8 dicembre di cui all’art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, sono già previsti anche per la stagione 2023/24, come avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie. Si citano inoltre, come esempi di chiusura della caccia alla Lepre a priori anticipata rispetto alla data dell’8 dicembre, pertanto con periodo di caccia comunque ulteriormente contratto, anche indipendentemente dal monitoraggio dei carnieri, le seguenti disposizioni integrative territoriali: chiusura al 30 novembre nei territori di Cremona e di Mantova, nel territorio di Milano e nel territorio di pianura di Brescia. Tale ulteriore anticipo della data di chiusura del prelievo venatorio per questa specie, anche rispetto al termine disposto dalla normativa regionale, che è comunque di per sé anticipato rispetto alla data del 31 dicembre prevista dalla legge 157/92, art. 18, comma 1, lett. a) accorda un regime di particolare tutela agli stock pre-riproduttivi della Lepre comune. In relazione al Coniglio selvatico, oltre a essere considerato specie para-autoctona, si sottolinea che trattasi di specie invasiva che causa danni alle colture e al florovivaismo dove è presente con colonie stabili. Pertanto, oltre alla necessaria definizione di un limite massimo teorico giornaliero di carnieri per cacciatore, non si ravvede motivo per pianificarne ulteriormente il prelievo, come avviene invece per la Lepre comune, né tanto meno di posticipare l’apertura della caccia al 1° ottobre: un avvio contestuale della caccia a tali specie, oltre che contestuale a quello della caccia all’altra piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa e Volpe), permette di diluire fra più specie la pressione venatoria, evitando che si concentri eccessivamente solo su di una parte di esse. Inoltre, nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157”, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, ISPRA riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna. Anche per quanto riguarda la Volpe, si evidenzia la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre disposta sia dalla L. 157/92, che dalla l.r. 17/2004 nonché la sua opportunità per evitare un'eccessiva concentrazione della pressione venatoria sulla Volpe ove la data di avvio della stagione di caccia alla specie dovesse essere differenziata rispetto a quella prevista per le altre specie di piccola selvaggina stanziale, come a più riprese già affermato. Si evidenzia infine che la caccia alla Volpe nella zona delle Alpi, comparto A di maggior tutela, termina al 31 dicembre, proseguendo sino al 31 gennaio nel solo comparto B di minor tutela ed esclusivamente in squadre organizzate e autorizzate. Una modalità organizzativa in uso dopo la chiusura della caccia alla Lepre, e comunque senza eccezioni nel mese di gennaio, anche negli ATC, ovvero al di fuori della zona delle Alpi, che dà conto per l'ennesima volta della molteplicità degli approcci gestionali per la medesima specie in relazione alle specifiche caratteristiche dei diversi territori.

Cinghiale – ISPRA afferma: *“Per la programmazione dell'attività di caccia al Cinghiale nelle aree esterne alle zone I e II, il periodo previsto per la caccia ordinaria è tecnicamente condivisibile. Si rimanda all'Ordinanza commissariale n. 1 del 23 marzo 2023 per tutto ciò che concerne la programmazione venatoria nella zona confinante con la zona infetta (zona soggetta a restrizione parte I).*

Considerate la recrudescenza della Peste Suina Africana nei territori di infetti di Piemonte e Liguria nonché l'ulteriore espansione osservata dei casi, si ribadisce la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e si impegni nell'attuazione delle misure previste nel PRIU, ponendo grande attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Si invita altresì l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate.

In merito alla caccia di selezione del Cinghiale, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'Art. 18, c.1, lettera d) della L n. 157/92,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente anche all'interno dei Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU) di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 sulla base delle indicazioni della L. n. 29/2022.

Caccia con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve

Si evidenzia che in tale situazione ambientale, la caccia al Cinghiale è possibile solo in forma selettiva (art. 21, lett. m), L. n. 157/92). Al riguardo, si evidenzia altresì che nessuna apertura a forme di caccia diverse dalla selezione per questa specie è stata introdotta dalla più recente L. n. 29/22, e si suggerisce pertanto di escludere lo svolgimento di battute e/o braccate e/o della caccia vagante in contesti ambientali caratterizzati da terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve poiché risulterebbero avere un rilevante disturbo ambientale e un non trascurabile rischio d'impatto su specie non target."

Per quanto riguarda il prelievo venatorio del Cinghiale, si ritiene di limitarsi, nel presente provvedimento, a una semplice citazione di quanto scritto da ISPRA: sia perché il prelievo venatorio della specie, nelle forme consentite, è già disposto negli specifici atti citati in premessa, attuativi della disciplina regionale omogenea disposta dalla l.r. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", che soprattutto per la vigenza di una normativa statale e regionale ad hoc a contrasto della PSA, in attuazione del PRIU di Regione Lombardia citato da ISPRA, che investe tutto il territorio regionale, ovvero anche quello non compreso nelle zone di restrizione I e II individuate ai sensi della regolamentazione unionale di settore.

Relativamente alla caccia al cinghiale con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, si conferma invece la possibilità di esercizio della sola forma selettiva, anche per evitare eventuale disturbo ambientale e rischi d'impatto su specie non target derivanti da forme di prelievo venatorio non selettive.

"Altri Ungulati": ISPRA afferma che "I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi" (reperibile nel sito dell'ISPRA).

Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse. (seguono tabelle allegate al parere). Per la definizione delle classi sociali e per le motivazioni dei periodi sopra indicati, si rimanda alle Linee guida sopra ricordate."



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Il parere rinvia ai contenuti del manuale ISPRA “Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi”, pubblicato nel 2013. In realtà l’art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica esattamente nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Per la specie Capriolo, c’è corrispondenza delle date di apertura e di quelle di chiusura fra legge regionale e quanto indicato nel sopra citato manuale. Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone, si osserva corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c’è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Occorre tuttavia precisare che la legge regionale indica il periodo massimo all’interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali, poiché la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età, indicate nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie. In tal modo, le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione.

“ALTRO – Disciplina dell’allenamento e addestramento cani”: ISPRA afferma che *“L’inizio dell’attività di addestramento cani prevista in alcune unità amministrative regionali a partire dal 18 agosto 2023 appare prematuro in quanto a quella data alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile e suggeribile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide anche per i cani di età non superiori ai 15 mesi.”*

Si premette innanzitutto che il parere ritiene di indicare una *“soluzione di compromesso accettabile e suggeribile”*. In proposito, si sottolinea che l’art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest’anno, a far data dal 18 agosto 2023 per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l’inizio dell’attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà avere luogo prima dell’1 settembre. L’indirizzo è pertanto quello di un avvio dell’attività non prima del 18 agosto 2023 per gli ATC e non prima del 1° settembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2023 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto. Si ritiene che l'attività di allenamento e addestramento, grazie alla presenza del cane, produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo trattandosi di attività incruenta. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del r.r. 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, è comunque sempre vietato addestrare i cani che non superino i 15 mesi di età, nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, per quanto attiene il comparto B di minor tutela e gli ATC, l'attività è vietata nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi o periodi dell'anno, sono rinviate ai provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali da 1 a 6 al presente provvedimento.

“Valichi montani” – ISPRA afferma che: “L’art. 21, comma 3, della L. n. 157/92 recita: “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”. Inoltre, il precedente comma 2 del medesimo articolo di legge, prevede che “Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, (entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.157 del 1992), ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse”. Ciò detto e non trovando nella proposta di calendario venatorio regionale avanzata da Regione Lombardia, alcuna indicazione in ordine alla preclusione al prelievo venatorio sui valichi montani regionali posti lungo rotte di migrazione dell’avifauna, si evidenzia la necessità di provvedere quanto prima.”

L'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, a mille metri dai quali vige il divieto di caccia, si evidenzia che Regione Lombardia, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852/2023, ha già proposto la loro individuazione con specifico atto, ossia la Deliberazione di Giunta regionale n. 479/2023 citata in premessa, trasmessa per approvazione definitiva al Consiglio regionale alla data di emanazione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente provvedimento. I valichi individuati e istituiti, verranno pubblicati sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

RITENUTO di evidenziare che le predette motivazioni si fondano sia su valutazioni e dati di natura tecnica, che sull'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona delle Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

PRESO ATTO che, come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) *"l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali."*;

PRESO ATTO altresì della sentenza del TAR Marche, Sez. 1, n. 75/2022 secondo la quale *"In parte qua la Regione ha fornito, per ciascuna specie, una motivazione adeguata rispetto alle scelte operate. Tali motivazioni non possono essere censurate appoggiandosi unicamente al parere dell'ISPRA, perché tale parere, per giurisprudenza consolidata, non può sostituire il merito delle decisioni che, in base al riparto costituzionale delle competenze, sono di esclusiva pertinenza delle Regioni. Il parere, al contrario, deve limitarsi a fornire indicazioni di natura tecnica che le Regioni possono disattendere previa adeguata motivazione. Qualsiasi altra interpretazione del ruolo dell'istituto darebbe luogo ad un'evidente alterazione delle competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni, il che, seppure giustificato da meritorie esigenze di tutela dell'avifauna, non è ammissibile in uno Stato di diritto."*;

RILEVATO che il parere dell'ISPRA del 5.05.2023 e la successiva integrazione del 16.05.23, più volte citati, sono invece quasi del tutto privi di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica del territorio regionale della Lombardia, non avendo neppure differenziato le proprie indicazioni fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, così rendendo un parere sostanzialmente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

identico a quelli trasmessi ad altre Regioni italiane, come se le problematiche gestionali e faunistiche, nonché l'organizzazione del prelievo venatorio, fossero ovunque identiche e prive delle specificità presenti nel complesso e ricco contesto faunistico/territoriale lombardo;

RILEVATO altresì che, in relazione al tema della "genericità" e "indifferenziazione" del parere dell'ISPRA, rispetto alle richieste avanzate dalle singole Regioni sui propri calendari venatori, tra cui Regione Lombardia:

- ♦ la sentenza del TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15.2.2023, nella propria motivazione ha rilevato che la fauna cacciabile non è distribuita uniformemente sul territorio nazionale e non è sempre nella medesima condizione e composizione *"per cui non vale al riguardo il principio "one size fits all", principio che emerge invece dai pareri annualmente resi dall'Ispra, nessuno dei quali è riferito specificamente alla situazione della Regione Marche"*;
- ♦ sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi contro determinati calendari venatori regionali, nei limiti entro i quali hanno assunto a fondamento il parere generico e indifferenziato dell'ISPRA, limitandosi a evidenziare l'indirizzo di discostamento rispetto a tale parere prescelto dalle Regioni, senza tuttavia dedurre contro le motivazioni regionali alla base del discostamento stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022 n. 5685 e 13.12.2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31.1.2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20.10.2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10.1.2013 n. 8);

STABILITO che le indicazioni di ISPRA di cui al parere e alla sua integrazione sopra citati, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2023/24, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- ♦ "Moriglione, Moretta, Quaglia, Combattente, Pavoncella"
- ♦ "Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023" per quanto attiene, per la specie Merlo, alla caccia limitata nel mese di settembre solo da appostamento e al carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore
- ♦ "Turdidi e uccelli acquatici" e "Beccaccia", dando atto che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo "ondate di gelo", è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5.07.2021, valutato positivamente nel parere ISPRA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ◆ “Allodola” e “Carnieri”
- ◆ “Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia”
- ◆ “Giornate di caccia aggiuntive per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel periodo 1° ottobre – 30 novembre”;

RITENUTO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

VALUTATI, sulla base dei dati agli atti presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste:

- ◆ la tendenza dei tesserini venatori regionali rilasciati ai cacciatori residenti in Lombardia nel periodo 2011/2022;
- ◆ la tendenza dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali, ovvero che esercitano l'attività venatoria sul territorio a caccia programmata, nel quinquennio 2018/2022;
- ◆ la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2021, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie di piccola selvaggina stanziale Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune, Minilepre e Volpe;
- ◆ la suddivisione dei tesserini venatori rilasciati a livello regionale nella stagione venatoria 2021/22 per le scelte della forma di caccia in via esclusiva “caccia vagante in Zona Alpi” e “appostamento fisso”, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 157/92 e dell'art. 35, comma 1 della l.r. 26/93, nonché relativamente ai cacciatori che hanno esercitato l'attività venatoria solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati;

CONSIDERATO che, dai dati sopra citati, emergono le seguenti indicazioni:

- ◆ una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2022, con un calo complessivo di 25.850 tesserini (da 78.308 nel 2011 a 52.458 nel 2022), pari a una flessione del 33 per cento e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, penultimo anno considerato, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19);
- ◆ una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali (da 65.680 nel 2018 a 57.774 nel 2022), ovvero esercitanti l'attività venatoria sul territorio a caccia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

programmata, con un calo di 7.906 unità nel quinquennio 2018/2022, pari a una flessione percentuale del 12 per cento;

- ♦ un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate, direttamente correlato al calo dei praticanti, con la duplice conseguenza della riduzione delle entrate degli ATC e ai CAC derivanti dalle quote annuali di adesione pagate dai cacciatori, che ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziale da ripopolamento e della riduzione della pressione venatoria su tutte le specie cacciabili, inclusa la piccola selvaggina stanziale;

PRESO ATTO, rispetto a quanto descritto al precedente paragrafo, che la pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata risulta in continuo, significativo calo a livello regionale nel periodo preso in esame, sia per la diminuzione dei praticanti residenti in Lombardia, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia;

RITENUTO di evidenziare che nella stagione venatoria 2021/22 (più recente dato disponibile), sono stati rilasciati i seguenti tesserini venatori rispetto alla scelta della forma di caccia in via esclusiva:

- ♦ n. 8.768 a cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva A "vagante in Zona Alpi";
- ♦ n. 10.008 a cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva B "appostamento fisso";
- ♦ n. 3.347 per la caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie);

e che tale situazione, nelle rispettive proporzioni, sia ipotizzabile anche per le stagioni venatorie precedenti;

RITENUTO altresì di evidenziare che:

- ♦ gli 8.768 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva A, non hanno inciso sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto l'una scelta esclude l'altra per dettato legislativo;
- ♦ i 10.008 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva B, non hanno inciso nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di scelte che si escludono a vicenda, né incidono sul prelievo di fauna stanziale, in quanto, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93, esso è vietato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ai cacciatori con scelta in via esclusiva B;

- ♦ i 3.347 cacciatori esercitanti l'attività venatoria esclusivamente fuori Regione Lombardia e/o negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), non hanno esercitato alcun impatto sulla fauna selvatica stanziale e migratoria presente sul territorio regionale ove svolgano l'attività venatoria fuori Regione;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2023/24, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia-per le specie appartenenti ai Corvidi;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2023/24, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- ♦ con provvedimento del Dirigente della U.O. competente, possano essere disposte l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 6, della l.r. 17/2004;

- ◆ i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza:
 - ◆ le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020, nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al Decreto n. 9706/2023;
 - ◆ l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - ◆ l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - ◆ l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

RITENUTO altresì di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2023/24 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della D.G.R. 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);

RITENUTO inoltre che, per quanto attiene alla proposta di individuazione dei valichi montani nel raggio di mille metri dai quali l'attività venatoria è vietata, debba farsi esclusivo riferimento alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 479/2023, citata



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in premessa e alla conclusione dell'iter procedurale in corso, con l'approvazione dei valichi da parte del Consiglio regionale e loro successiva pubblicazione sul portale di Regione Lombardia;

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

VISTO il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi: <https://geoportale.incendiboschivi.it/>;

RITENUTO, pertanto:

- ♦ di confermare l'apertura generale della stagione venatoria 2023/2024 al 17.09.2023 e di stabilire che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
- ♦ di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2023/2024 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 6 e l'allegato 7 relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023 allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2023/2024 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Recepito tutte le premesse:

1. di confermare l'apertura generale della stagione venatoria 2023/2024 al 17.09.2023 e di stabilire che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
2. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 6, e l'allegato 7 relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che:
 - a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023 allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2023/2024, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
 - b. possano essere disposte, con provvedimento del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
 - c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al Decreto n. 9706/2023;
 - d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- e. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
 - f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2023/24 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della DGR 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);
 - h. per quanto attiene alla proposta di individuazione dei valichi montani nel raggio di mille metri dai quali l'attività venatoria è vietata, debba farsi esclusivo riferimento alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 479/2023, citata in premessa e alla conclusione dell'iter procedurale in corso, con l'approvazione dei suddetti valichi da parte del Consiglio regionale e loro successiva pubblicazione sul portale di Regione Lombardia;
 - i. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

ATC: PIANURA BERGAMASCA

CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA, VALLE DI SCALVE

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in **selezione agli ungulati**, nelle forme **collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina**, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carniere.
- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:

- di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.
 - di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
 - Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
 - I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
 - E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura AFCP;
 - E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo;
 - La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.
 - Salvaguardia della beccaccia in occasione delle "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto nel Decreto n.9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo METEO BECCACCIA".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

ATC Pianura Bergamasca

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	10	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo

				<p>stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il 5.11.2023, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di gestione dell'ATC.</p> <p>La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Maschio: dal 17.09.2023 al 31.12.2023</p> <p>Femmina: dal 17.09.2023 al 07.12.2023</p>	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	10	Dal 1.01.2024 al 31.01.2024 la caccia vagante alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, sino alle ore 13.00 , in apposite squadre composte da non meno di 6 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NELL' A.T.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell'ATC **dal 19.08.2023 al 10.09.2023** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal **17.09.2023** al **30.09.2023** la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni fissi settimanali: **mercoledì, sabato e domenica**.

Dall'**1.01.2024** al **31.01.2024**, la caccia vagante, a eccezione dell'appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.

L'uso del cane da seguita è consentito sino al **31.12.2023**, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. migratoria da appostamento temporaneo;
3. vagante alla fauna stanziale e migratoria.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI – C.A.C :

Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

3.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 17.09.2023 al 06.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 17.09.2023 al 06.12.2023	2	20	

PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 17.09.2023 al 06.12.2023 Zona A: dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 17.09.2023 al 06.12.2023 Zona A: dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 17.09.2023 al 29.11.2023 (dal 24.09.2023 nel CAC Valle Brembana) Zona A: dal 01.10.2023 al 29.11.2023	1	4	<p>L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il 5.11.2023, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione del CAC.</p> <p>La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.</p>

FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: Maschio: dal 17.09.2023 al 31.12.2023 Femmina dal 17.09.2023 al 06.12.2023 Zona A: Maschio e femmina: dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Zona B: Mercoledì, sabato e domenica dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Zona A: Mercoledì e domenica dal 01.10.2023 al 06.12.2023	2	10	Dal 01.01.2024 al 31.01.2024 la caccia alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita, sino alle ore 13.00 , in apposite squadre composte da non meno di 4 cacciatori nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta e/o via sms come da indicazione del Comitato di gestione concordata con la Polizia provinciale. L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 4 cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia. La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita solo ai cacciatori di selezione sino al completamento del prelievo dei capi loro singolarmente assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al

cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

a) **Prima dell'apertura della stagione venatoria:**

- **in zona B:** dal **19.08.2023 al 10.09.2023** compreso, nelle giornate **di mercoledì, giovedì, sabato e domenica;**
- **in zona A:** nelle giornate di **mercoledì e domenica**, dal **10.09.2023 al 27.09.2023** compresi;
- nei **Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **dal 10.09.2023 al 27.09.2023**.
- **Durante la stagione venatoria**, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
- **in zona B** sino al **31.01.2024**, per **tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;
- **in zona A** fino al **29.11.2023**, il **mercoledì e la domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO-FORCELLA-FOP	1800
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO-VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici **e/o al cinghiale** in forma selettiva, alla volpe (*quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica*), e all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.

Nel **CAC Prealpi Bergamasche** sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;
6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

(quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica).

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l'uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della **zona B** analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante è consentita **dal 01.10.2023 al 29.11.2023**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

E' fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

3.5 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nel mese di **gennaio 2024**, nella **ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche**, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di **mercoledì e sabato**.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

3.6 OPPORTUNITA' EX ART. 40 COMMA 12 BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26 *(chiunque detiene cani da caccia)*

Per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art. 40 comma, 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni: **mercoledì, sabato e domenica**.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2023 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023 Prelievo subordinato a un piano proposto dall’ATC e autorizzato dalla Struttura AFCP. L’ATC monitora l’andamento del prelievo attraverso la registrazione del prelievo stesso cui il cacciatore deve provvedere sulla pagina personale del sito dell’ATC	1	10
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20

<p style="text-align: center;">VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i></p>	<p style="text-align: center;">Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 con limitazione dal 09.12.2023 al 31.01.2024 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dell'ATC.</p>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">Non previsto</p>
--	---	--------------------------------------	---

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 17.08.2023 al 10.09.2023 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal **17.09.2023** al **30.09.2023** compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, nell'ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma da appostamento temporaneo. Tali disposizioni non si attuano per la caccia da appostamento fisso. Dal 1 ottobre 2023, anche la caccia vagante è consentita tutto il giorno, secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale. Le disposizioni di cui sopra, non si attuano negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV).

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo il 30.11.2023 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 01.01.2024 al 31.01.2024 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;

- Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Dal 01.01.2024, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie e periodi:

- fino al 31.01.2024, alle specie alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, moretta, moriglione, pavoncella, combattente, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, cesena, tordo sassello, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 (nel CAC8 dallo 01.10.2023) Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023 Nel CAC n. 7 e CAC 8 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	15

<p>STARNA <i>(Perdix perdix)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 (nel CAC8 dallo 01.10.2023) Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023 Nei CAC n. 6, n. 7 e n. 8 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina</p>	<p>2</p>	<p>15</p>
<p>LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B dal 17.09.2023 (nel CAC4 e nel CAC8 dal 01.10.2023 anche per lepre bianca) al 29.11.2023. Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro la data indicata nel provvedimento di approvazione dei piani di prelievo del competente dirigente della struttura AFCP. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca</p>	<p>1</p>	<p>8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)</p>
<p>FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i></p>	<p>Mercoledì e domenica Zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 (nel CAC8 dal 01.10.2023) Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina</p>	<p>2</p>	<p>20</p>

<p style="text-align: center;">VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i></p>	<p>Mercoledì, sabato e domenica Zona B dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 29.11.2023, sino al 31.01.2024, solo in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dei CAC Nella giornata di sabato non è consentita la caccia alla volpe con l'uso del cane segugio</p>	2	Non previsto
	<p>Zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023 Nella giornata di sabato non è consentita la caccia alla volpe con l'uso del cane segugio</p>		

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7** dal 19.08.2023 al 10.09.2023, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 19.08.2023 al 13.09.2023 (periodo addestramento cani da seguita e cani da ferma), esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 03.09.2023 al 17.09.2023, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	Dal 03.09 al 20.09.2023	Dal 03.09 al 20.09.2023
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 03.09 al 20.09.2023
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 03.09 al 13.09.2023	Dal 03.09 al 20.09.2023
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 06.09 al 27.09.2023	Dal 06.09 al 27.09.2023

n. 5 – Sebino	Dal 03.09 al 13.09.2023	Dal 03.09 al 13.09.2023
n. 6 – Valle Trompia	Dal 03.09 al 13.09.2023	Dal 03.09 al 13.09.2023
n. 7 – Valle Sabbia	Dal 03.09 al 13.09.2023	Dal 13.09 al 27.09.2023
n. 8 – Alto Garda	Dal 03.09 al 17.09.2023 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 03.09 al 17.09.2023 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente nella zona B, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. con divieto nei mesi di aprile, maggio e giugno, con l'ulteriore divieto il lunedì nei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

In zona A:

La caccia vagante è consentita dal 01.10.2023 al 29.11.2023 nei giorni di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi del r.r. n. 16/2003 e s.m.i. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 17.09.2023 al 31.12.2023, fatto salvo ove diversamente disposto.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 17.09.2023 al 31.12.2023 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 17.09.2023 al 31.12.2023.

Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena, la caccia da appostamento fisso è consentita anche dal 01.01.2024 fino al 31.01.2024, per i soli appostamenti autorizzati alla data del 31.12.2023.

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2023 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
 - zona della Val Malga in Comune di Sonico; - zona di Sant'Antonio, Piz Trè e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno; - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 05.11.2023 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;
- E' vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.
- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale). - È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.
- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano individuale di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2023 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso;
- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo;

- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2023 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 03.12.2023 al 31.12.2023
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cervenno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).
n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nel mese di gennaio 2024, nella Zona di protezione speciale IT2070402 "Alto Garda Bresciano" l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati.

ALLEGATO 3

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA – MONZA E CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI
DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ALLEGATO 3.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA.

ATC: BRIANTEO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato, dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	

PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	10	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	4	
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	15	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024, dal 19.08.2023 al 13.09.2023 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, nell'ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il giorno 07.12.2023, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre.

Dal 09.12.2023 al 31.01.2024, la caccia alla volpe è consentita con l'uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, dal sorgere del sole fino alle ore 13:00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all'immissione di fauna selvatica.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

ALLEGATO 3.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati nelle forme collettive al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art.33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	

PERNICE ROSSA	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Non previsto	
STARNA	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	15 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	5 capi ATC 1 Pianura Milanese 2 capi ATC 2 Collina di San Colombano	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie e il rispetto del piano di prelievo, mediante censimenti e stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato al comitato di gestione dell'ATC con tempi e modalità definiti dallo stesso A.T.C. La chiusura della caccia alla lepre è anticipata al 6 novembre 2023, qualora entro il 31 ottobre 2023, non sia stato realizzato almeno il 60% del piano di prelievo. La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	20 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

2.1. Di età superiore a 15 mesi

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024 da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani dal 19.08.2023 al 13.09.2023 esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti l'apertura, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16 del 4 agosto 2003 e s.m.i.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2023. Dopo tale data, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la sola caccia alla volpe, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione al cinghiale

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal decreto n. 9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA NELLE ZPS

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE
PROVINCE DI PAVIA E DI LODI**

ALLEGATO 4.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

Le disposizioni di cui al presente allegato non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	

CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime

				degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 in ATC n. 1,2,3 e 6. Negli ATC n. 4 e n. 5, chiusura al 31.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione **dal 19.08.2023 al 14.09.2023** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente **dal 19.08.2023 al 31.01.2024**.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal **17.09.2023 al 30.09.2023** compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2023 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio, fatta salva la caccia alla volpe sino al 31.01.2024 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 31.12.2023, ove consentita.

Dal 01.01.2024 al 31.01.2024 la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia e della volpe) è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po: al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati e ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nel mese di gennaio 2024, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

ALLEGATO 4.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LODI ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP. In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	

CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	L'ATC monitora l'andamento del prelievo, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	L'ATC monitora l'andamento del prelievo, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP. La chiusura della caccia è anticipata qualora entro il 6.11.2023 non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo. La caccia può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione. La caccia si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Femmina, chiusura al 31.12.2023	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	L'ATC monitora l'andamento del prelievo, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre, e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024, **dal 19.08.2023 al 14.09.2023** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- **dal 01.02.2024 al 31.03.2024** compreso,
- **dal 01.07.2024 al 15.07.2024** compreso.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepore comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito **non oltre il 07.12.2023**, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita anche con cani da seguita, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepore, le battute alla volpe non sono consentite.

Dal 01.01.2024 al 31.01.2024 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;

- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

È vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00). Sono inoltre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione, nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia"".

4. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2024 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige comunque il divieto di caccia per l'intera stagione venatoria, in quanto istituto di protezione.

5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

ALLEGATO 5

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
2023/2024 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VALPADANA, INCLUSO NEI
CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA**

ALLEGATO 5.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
--------	-------------------	----------------------	---------------------	-------

MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al: - 31.12.2023 negli ATC 5, 6, 7 - 30.11.2023 negli ATC 1, 2, 3, 4	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC

VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	Dal 02.12.2023 al 31.01.2024, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della Struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2023.
--	---	---	--------------	---

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024 **dal 19.08.2023 al 14.09.2023** compresi, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con l'ulteriore limitazione: divieto di allenamento e addestramento, oltre che nei mesi di aprile, maggio e giugno, anche nei mesi di gennaio e febbraio.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane. Tali disposizioni non si attuano negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 02.12.2023 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, **dal 01.01.2024** negli ATC n. 1, 3, 5, 6, 7 e **dal 12.12.2023** negli ATC n. 2 e 4, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2023;
- Canali e rogge: Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché delle aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nel mese di **gennaio 2024**, in tutte le ZPS di seguito indicate:

- IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud
- IT20A0005 Lanca di Gabbioneta
- IT20A0502 Lanca di Gussola
- IT2060015 Bosco de l'Isola
- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
- IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti
- IT20A0009 Bosco di Barco
- IT20A0503 Isola Maria Luigia
- IT20A0008 Isola Uccellanda
- IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole
- IT20A0501 Spinadesco
- IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

ALLEGATO 5.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
--------	-------------------	----------------------	---------------------	-------

MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC

VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	Dal 02.12.2023 al 31.01.2024, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo anche con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della Struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2023.
--	---	---	--------------	---

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024 dal 19.08.2023 al 14.09.2023 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere attraverso propria delibera, l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane. Tali disposizioni non si attuano negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

È vietata la caccia vagante in movimento, sia alla fauna stanziale che migratoria, in più di tre persone.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal **02.12.2023** la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e le immissioni della lepre comune.

Dal **01.01.2024** la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale. In tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:

- la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal **17.09.2023 al 31.12.2023**, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
- nel mese di **gennaio 2024**, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

Nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita dal **01.09.2023 al 14.09.2023** per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì.

ALLEGATO 6

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA VARESE, COMO E LECCO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI
DELLE PROVINCE DI VARESE, COMO E LECCO.**

ALLEGATO 6.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI VARESE

ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

CAC: NORD VERBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
--------	-------------------	----------------------	---------------------	-------

MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	ATC 1 e ATC 2 50 capi ognuno	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	ATC 1 capi 20	ATC 1 Piano di prelievo: capi 30.
			ATC 2 capi 50	ATC 2 Piano di prelievo: capi 1.000 Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati i capi di coniglio selvatico abbattuti nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano. L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti.
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	ATC 1 capi 10 ATC 2 capi 20	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	ATC n. 1 capi 10 ATC n. 2 capi 20	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 17.09.2023 al 08.12.2023 ATC1 Possibile chiusura anticipata in relazione alle immissioni o all'andamento dei monitoraggi in relazione alla soglia di sorveglianza. ATC2 Possibile chiusura della caccia alla lepre in relazione alla soglia di sorveglianza stabilita dalla Commissione tecnica	1	ATC n. 1 capi 3	ATC n. 1 Piano di prelievo: capi 100 Nel solo ATC n. 1 dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall'abbattimento.
			ATC n. 2 capi 5	ATC n. 2 Piano di prelievo: capi 150 Nel solo ATC2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il cacciatore deve comunicare immediatamente, al Capo zona, tramite messaggio sms o whatsapp, il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo. L'autore del prelievo, dovrà inoltre consegnare al Capo zona o all'ATC2 la zampa anteriore sx del capo entro il martedì successivo l'abbattimento.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	ATC n. 1 capi 25 ATC n. 2 capi 30	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	ATC n. 1 capi 30	ATC n. 1 Piano di prelievo: capi 200
			ATC n. 2 capi 30	ATC n. 2 Piano di prelievo: capi 500 Nel solo il solo ATC 2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il

				cacciatore deve comunicare immediatamente al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo.
--	--	--	--	---

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, inclusi i cani di età non superiore ai 15 mesi, è consentita dal 19.08.2023 al 10.09.2023, con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Per le fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2024.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 02.09.2023 al 09.09.2023.

Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non presente			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al	2	non previsto	

	29.11.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023			
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	1	2	Prelievo massimo di 5 capi complessivi in tutto il CAC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 06.12.2023 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica zona B Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 zona A dal 01.10.2023 al 29.11.2023	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC.

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2023/2024 con le seguenti modalità:

- nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: **03.09.2023 e 06.09.2023**. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni: **10.09.2023 e 13.09.2023**.
- nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni **23.08.2023, 27.08.2023, 30.08.2023, 3.09.2023, e 6.09.2023** a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni **10.09.2023 e 13.09.2023**.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal **1.10.2023 al 29.11.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. E' fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche al sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiglia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, alle specie consentite, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal **01.10.2023 al 31.12.2023** per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il **29.11.2022** per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il **06.12.2022** per il fagiano. La

caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il **31.01.2024**. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il **29.11.2023** a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal **17.09.2023 al 31.01.2024**, alle specie consentite, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'uso di cani, è consentita dal **01.11.2023 al 31.01.2024**. Il territorio, per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale, degli ungulati in caccia di selezione e da appostamento fisso;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative dell'UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si

disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

ALLEGATO 6.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI COMO

ATC: OLGIATESE E CANTURINO

CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- g) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- h) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- i) € 500,00 per ogni lepre comune;
- j) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- k) € 500,00 per ogni cinghiale;
- l) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.01.2024, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003 e s.m.i., è vietato:

- nei mesi di aprile, maggio, giugno
- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como e nel territorio sopra i 500 mt nel CAC Alpi Comasche
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all'atto del prelievo.

E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIAESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	100	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	100	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	6	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	6	

LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	dal 17.09.2023 al 08.12.2023	1	2 in ATC Olgiatese 3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Femmina chiusura al 08.12.2023	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	12	ATC Olgiatese e ATC Canturino: la caccia alla volpe è consentita fino al 31.01.2024 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Nel mese di gennaio 2024, è consentita in squadre autorizzate con un massimo di 6 cani, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro i 3 giorni antecedenti la battuta stessa. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita per la stagione venatoria 2023/2024 dal 19.08.2023 al 10.09.2023 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

A partire dal 10.09.2023 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese, al fine di tutelare la fauna selvatica, è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età.

Sempre al fine di tutelare la fauna selvatica:

In entrambi gli ATC l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi dall'apertura della caccia fino al 30.03.2024 è consentita esclusivamente ai soci.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

L'esercizio venatorio in forma vagante stanziale e alla migratoria anche con uso del cane in entrambi gli ATC è consentito per tre giorni settimanali a scelta.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2023 ad esclusione della volpe e del fagiano maschio.

Dal 02.12.2023, l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.

Nel mese di gennaio 2024, dopo la data di immissione della lepre, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante in ATC Canturino, fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolamentata. Nell'ATC Olgiatese, nel mese di gennaio la caccia in forma vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta come per i precedenti mesi.

Al di fuori del SIC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso e in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

Nell'ATC Canturino, per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 per l'ATC Olgiatese nei giorni 16.09.2023, 30.09.2023, 21.10.2023, 11.11.2023, 02.12.2023 e per l'ATC Canturino nei giorni 16.09.2023, 07.10.2023, 21.10.2023, 04.11.2023, 25.11.2023, per consentire le immissioni programmate di selvaggina, che dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			

CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non presente			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica dal 17.09.2023 al 29.11.2023	2	8 Nel CAC Penisola Lariana 10 capi	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica dal 17.09.2023 al 29.11.2023	1	4 Nel CAC Alpi Comasche 3 capi e fino a 6 capi in squadra	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all' andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica dal 17.09.2023 al 29.11.2023	2	16	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica dal 17.09.2023 al 31.01.2024 (esclusivamente in Zona B e per la caccia in battuta)	2	10	CAC Prealpi Comasche, CAC Penisola Lariana e CAC Alpi Comasche: la caccia alla volpe in squadre autorizzate è consentita dal 02.12.2023 al 31.01.2024, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica (anche mercoledì in CAC Penisola Lariana) in zone pre-individuate dal CAC, ed è subordinata a presentazione di piano di caccia e definizione della giornata da parte del CAC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro i 3 giorni antecedenti la battuta stessa. Vigè il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.

--	--	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2023/2024, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	dal 20.08.2023 al 10.09.2023	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	dal 20.08.2023 al 10.09.2023	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	dal 19.08.2023 al 10.09.2023	Mercoledì, Sabato e Domenica	dalle 7.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi:

- nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 08.07.2023 al 19.08.2023;
- nei restanti CAC, successivamente al 17.09.2023, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate oltre le località sotto riportate:

- Sorico: fino a Preda Piatta;
- Vercana: fino a Trobbio e Pighee;
- Livo: fino a Ponte Dangri e e Piaghedo (Val Pianaa)
- Peglio: fino a Ponte e Darana;
- Stazzona: fino Motta Foiada
- Gravedona Uniti: fino ad Australia e Giunghè ;
- Garzeno: fino a Cortesello , Pornacchino e Zeda ;
- Garzeno: fino sotto M Dosso (Brenzoglio);
- Dongo: a Tegano;
- Musso: fino a Labbio ;
- Pianello Lario: fino a Bron e Nasina;
- Crema: fino a Galorna (Motta);

- Plesio: – Parcheggio M. Bregia– M. Dosso;
- Grandola: da Spino fino A. di Erba (Val Senagra);
- Carlazzo: al Ponte Dovia;
- Cusino: tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- San Nazzaro: da Posia al Sasso—(m San Nazzaro);
- Cavargna: da Cava al Cep e M. Colonè;
- Valsolda: da San Rocco all'Alpe di Bolgia;

CAC Penisola Lariana

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

CAC Prealpi Comasche

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;
- tutte le strade che da Lura conducono all'Alpe di Blessagno;
- la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;

5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

Per l'anno corrente e per tutta la stagione venatoria in corso, non è consentito il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2023.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo dei Galliformi alpini dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 7531/2022, di modifica e integrazione della DGR n. 4169/2020.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei Galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).
- Beccaccia: 20 capi stagionali.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

Con la data di fine prelievo venatorio della lepre, sono possibili i censimenti per la valutazione della popolazione residua previa autorizzazione da parte dell'ufficio AFCP (per il CAC Penisola Lariana nei giorni di mercoledì e domenica e fino al 03.12.2023)

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 17.09.2023 al 29.11.2023, nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 01.10.2023 al 31.12.2023, per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 17.09.2023 al 31.01.2024, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 07.12.2023 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2023.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 17.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30

- dal 12.10 al 28.10: 7.30 - 18.00
- dal 29.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 30.01: 7.30 - 17.00

È fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

È obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). È altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie e delle interiora di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

È facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Varese, Como e Lecco sede di Como.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Prealpi Comasche

In occasione delle immissioni della starna, vige il divieto di addestramento cani da ferma nella zona sottostante la strada che va dall'Alpe di Lenno alla bolla dell'Alpe di Mezzegra, scendendo lungo il confine dell'Oasi fino al limitare della vegetazione, proseguendo secondo il limitare della vegetazione fino ad incrociare il sentiero che dalla località Piazza sale fino all'Alpe di Lenno, fino al raggiungimento dello stesso. E' consentito il transito su tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi e dal rifugio Alpe di Colunno all'Alpe di Sala.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 17.09.2023 al 30.09.2023, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 09.12.2023 al 31.12.2023, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 01.11.2023 al 31.01.2024.

CAC Alpi Comasche

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 01.10.2023 al 12.11.2023, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell'apertura che della chiusura in relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 12.11.2023, l'accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 29.11.2023, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina, dal 20.08.2023 al 10.09.2023; per i censimenti alla lepre con segugio dal 03.09.2023 al 10.09.2023.

3.6 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

ALLEGATO 6.C

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

ATC: MERATESE

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- m) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- n) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- o) € 500,00 per ogni lepre comune;
- p) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- q) € 500,00 per ogni cinghiale;
- r) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e tordo sassello e, nell'ATC Meratese, la caccia in selezione al cinghiale; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso, cesena e tordo sassello.

Su tutto il territorio è consentito cacciare l'avifauna acquatica da appostamento fisso e temporaneo, purché collocato in acqua, sui laghi, sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	10	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	8	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 17.09.2023 al 07.12.2023	1	4	<p>Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia: dal 17.09.2023 al 30.09.2023, dalle ore 6.30 alle ore 12.00. Dal 01.10.2023 al 07.12.2023: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.</p> <p>Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	15	<p>E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 07.12.2023, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.</p>

Dopo il giorno **9.12.2023** e fino al **31.12.2023** o, se precedente, alla prima immissione di lepri sul territorio dell'ATC Meratese, è consentita l'uscita sul territorio con cani da seguita, senza portare il fucile e segnando la giornata sul tesserino venatorio.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024, dal **19.08.2023** al **10.09.2023** compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione “caccia con cane da seguita” (punto 1 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni “caccia con cane da ferma”, “avifauna migratoria”, “appostamento fisso” (punti 2, 3, 4 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l’apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l’attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l’età dell’ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l’appostamento temporaneo, nell’ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Tale disposizione non si attua negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso.

Durante l’attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l’esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le date di immissione sono preventivamente autorizzate dalla Struttura AFCP e pubblicizzate a cura del Comitato di Gestione.

Nella Zona speciale “Penisola di Isella” è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell’ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell’ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l’uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell’ATC.

L’esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell’ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all’avifauna migratoria senza l’uso del cane.

2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all’avifauna migratoria

- 3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria
- 4) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione
- 5) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che in selezione.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 5), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative previste per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 17.09.2023 al 29.11.2023 Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023	2	15	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Solo mercoledì e domenica	1	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica.

	<p>Zona B: Dal 17.09.2023 al 29.11.2023</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023</p>			<p>Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifici una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 17.09.2023 al 29.11.2023; successivamente, fino al 31.12.2023, solo con cane da ferma</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023</p>	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p>Zona B: Dal 17.09.2023 al 31.01.2024 Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona A: Dal 01.10.2023 al 15.11.2023</p>	2	15	In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.

	Solo mercoledì e domenica			
--	---------------------------	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal **23.08.2023** al **13.09.2023** nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal **03.09.2023** al **24.09.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal **06.09.2023** al **13.09.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie ratificato dalla Conferenza Stato/Regioni.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti, ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
 2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
 3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica

minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al **29.11.2023**, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al **15.11.2023**; agli stessi, fino al **06.12.2023**, è consentito l'uso del cane da ferma, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

È vietato l'abbattimento delle seguenti specie: Pernice bianca e Lepre bianca.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il **17.09.2023** e il **31.01.2024**, in Zona B, e tra il **01.10.2023** e il **15.11.2023**, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR. n. 7385 del 20.11.2017 e/o DGR. n. 2854 del 18.02.2020.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserto per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

I Galliformi alpini (Fagiano di monte e Coturnice) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione dell'apposita cartolina. Il prelievo di queste specie dovrà avvenire nel rispetto delle Linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini, approvate con DGR n. XI/4169 e s.m.i.

Il prelievo dei Galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento. La caccia a queste specie viene chiusa se, dopo 4 giornate, il numero di adulti abbattuti superi quello dei giovani.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 17.09.2023 al 24.09.2023: dalle ore 6.30
- dal 25.09.2023 al 28.10.2023: dalle ore 7.30
- dal 29.10.2023 al 12.11.2023: dalle ore 7.00
- dal 13.11.2023 al 30.01.2024: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal **17.09.2023** al **31.12.2023**, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal **17.09.2023** al **31.12.2023**;
- in Zona A, dal **01.10.2023** al **15.11.2023**, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune.
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi.
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal **01.10.2023** e fino al **26.11.2023**.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" nel mese di **gennaio 2024**, l'attività venatoria, per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio.

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli ungulati e ai galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione)

La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP:

- a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno.

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

I periodi di cui alla legge regionale, sopra elencati, vengono declinati a livello territoriale per classi di età e per sessi secondo le indicazioni e i contenuti del manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013.

Sul cinghiale (gestione faunistico-venatoria, compreso il prelievo venatorio in caccia di selezione e caccia collettiva)

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azionamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie. Dal luglio dello scorso anno, la gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel PRIU, il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25", adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 6587 del 30.06.2022, previ pareri favorevoli di ISPRA e CEREP.

Sui galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 (e successive modifiche) assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel

rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida.

Nei distretti di gestione della coturnice (*Alectoris graeca*) di cui alla DGR n. 4169 del 30.12.2020 e ss.mm.ii., le attività cinofile sono sospese nel periodo compreso tra il 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie approvato in Conferenza Stato/Regioni.